

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1196

“Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge
25 settembre 2008, n. 149,
recante disposizioni urgenti
per assicurare adempimenti
comunitari in materia di giochi”

novembre 2008
n. 68



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1196

“Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge
25 settembre 2008, n. 149,
recante disposizioni urgenti
per assicurare adempimenti
comunitari in materia di giochi

novembre 2008

n. 68

a cura di: M. Magrini

AVVERTENZA

Il presente *dossier* – che aggiorna le Note nn. 57 e 57/1 del Servizio studi della Camera dei deputati – si compone delle schede di lettura del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante “Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi” (A.S. n. 1196).

Il ddl di conversione – approvato in prima lettura dalla Camera – è stato assegnato alla 6^a Commissione (Finanze e tesoro) per l’esame in sede referente, previo parere delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione), 9^a (Agricoltura), 14^a (Politiche dell’Unione europea).

Il decreto-legge n. 149 deve essere convertito in legge, a pena di decadenza, entro il 25 novembre 2008.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 1-bis <i>(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 1-ter <i>(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito)</i> Scheda di lettura.....	29

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto)

1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

L'**articolo 1** affida la gestione del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale (denominato SuperStar) all'attuale concessionario (Sisal Spa), alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) fino alla piena operatività della nuova concessione e, comunque, non oltre il 1° luglio 2009.

La suddetta previsione rappresenta l'ultima di una serie di proroghe inaugurate dalla legge finanziaria per il 2007 (per la ricostruzione dettagliata della "catena normativa" delle proroghe, v. *infra*).

Nel frattempo, con un bando del 29 giugno 2007, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AamS) ha messo a gara la procedura di selezione per l'affidamento in concessione - per nove anni - dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Alla gara hanno partecipato Sisal, Lottomatica e Snai.

Con decreto del 31 marzo 2008 del Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Sisal Spa.

A tal fine, la Sisal ha effettuato, nella scorsa primavera, una ristrutturazione finanziaria della società.

Come riportato nella relazione al disegno di legge di conversione <<ad oggi la gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha condotto all'individuazione del nuovo concessionario che, tuttavia, non può essere ancora nella pienezza delle sue attribuzioni, dovendosi attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari atte a garantire l'idoneità della nuova organizzazione e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara>>.

La più recente giurisprudenza costituzionale ha sancito un più stringente controllo sui presupposti della decretazione d'urgenza il cui rilievo potrebbe essere ritenuto non irrilevante, in un caso – come quello in esame – in cui la proroga effettuata opera a fronte della già avvenuta aggiudicazione della nuova concessione alla medesima società.

Il concorso pronostico “Enalotto” è stato istituito con decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1957 e regolamentato con decreto del 29 ottobre 1957.

Il regolamento è stato modificato dal decreto 10 ottobre 1997, con l'introduzione di una formula di gioco contraddistinta con il termine di “Super-Enalotto”. Questo gioco è abbinato alle estrazioni del Lotto, è gestito dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AamS) dall'aprile 2002. Risulta assegnatario del premio di prima categoria il pronostico dei primi numeri estratti nelle ruote di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il cosiddetto numero “jolly”; appartengono ai premi di seconda categoria le giocate in cui sono indovinati cinque pronostici più il numero “jolly”. Risultano vincenti anche le giocate con 5, 4 e 3 pronostici esatti.

Il 30 novembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al rinnovo per un ulteriore quinquennio a favore della Sisal Spa della concessione, in scadenza al 31 marzo 2005, per la gestione della raccolta del SuperEnalotto.

In data 25 gennaio 2005 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha segnalato che <<l'affidamento in concessione del gioco del SuperEnalotto senza il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica pregiudica gravemente l'esplicitarsi della concorrenza nel mercato dei giochi e delle scommesse>>.

Su ricorso della Stanley International Betting Limited, il Consiglio di Stato - con decisione del 5 dicembre 2006, n. 7113 - ha annullato la proroga per ulteriori 5 anni della gestione dell'Enalotto in favore della Sisal Spa, ritenendo illegittima la proroga dell'affidamento del servizio, perché adottata in violazione delle norme in materia di evidenza pubblica.

Conseguentemente, è intervenuto l'art. 1, co. 91, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), disponendo che, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell'operatività della nuova concessione da affidare a seguito della prevista procedura di selezione indicata dal precedente comma 90, la gestione del gioco continui ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino al 30 giugno 2007.

Il suddetto termine sarebbe stato prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si fosse resa necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. La proroga avrebbe potuto essere disposta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 giugno 2007.

Una successiva proroga al 30 settembre 2008 è stata disposta dall'articolo 40, comma 1, del d.-l. n. 159 del 2007¹, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

Il comma 90 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, richiamato dal decreto in esame, prevede l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale². A tal fine rinvia ad appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 marzo 2007, la determinazione delle modalità di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

a) affidamento all'offerta economicamente più conveniente evitando, in ogni caso, il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale;

d) costante miglioramento dei livelli di servizio offerto al fine di preservare i preminenti interessi pubblici;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

Con bando del 29 giugno 2007 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha messo a gara la procedura di selezione per l'affidamento in concessione per nove anni dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Alla gara hanno partecipato Sisal, Lottomatica e Snai.

¹ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.*

² Le scommesse a totalizzatore, diverse dalle corse dei cavalli, sono regolate dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, in parte modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229. La rete di raccolta è capillare: si scommette in circa 22.000 punti di vendita (ricevitorie, sale ed agenzie di scommessa) gestiti dai concessionari Lottomatica, Sisal e Snai. Si può scommettere su avvenimenti sportivi e su avvenimenti non sportivi.

In base all'art. 10 del d.m. n. 278 del 1999 le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:

- singola: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;
- plurima: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;
- multipla: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.

Le scommesse plurime, collegate all'ordine degli esiti pronosticabili, sono le seguenti:

- scommesse in ordine, quando il pronostico richiesto si riferisce all'ordine esatto degli esiti pronosticabili dell'evento;
- scommesse in ordine libero, quando il pronostico richiesto è espresso indicando gli esiti pronosticabili qualunque sia il loro ordine.

Con decreto del 31 marzo 2008 del Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Sisal Spa.

La Sisal ha, peraltro, effettuato nella scorsa primavera una ristrutturazione finanziaria della società.

Articolo 1-bis

(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco

pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande

redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «,

esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di

euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate interamente all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».

L'articolo 1-bis – aggiunto dalla Camera dei deputati (em. Gov. 1.01) - interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AamS) a realizzare un'apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.

Più nel dettaglio, come specificato dal **comma 1**, la finalità dell'**articolo 1-bis** consiste nel realizzare una procedura selettiva per l'affidamento delle concessioni di raccolta, in rete fisica, dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e ad altri eventi sportivi³.

³ Ai sensi del decreto del Ministero delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (*Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*) le scommesse hanno per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), secondo le modalità individuate nello stesso decreto n. 111.

Le scommesse a quota fissa (art. 4) sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse.

Le scommesse a quota fissa ammesse sono:

- singola, cioè riferita ad un esito di un solo avvenimento;
- multipla, detta anche “martingala”, ossia una scommessa riferita agli esiti di più avvenimenti.

Le scommesse a totalizzatore, diverse dalle corse dei cavalli, sono invece regolate dal decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, in parte modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229. La rete di raccolta è capillare: si scommette in circa 22.000 punti di vendita (ricevitorie, sale ed agenzie di scommessa) gestiti dai concessionari Lottomatica, Sisal e Snai. Si può scommettere su avvenimenti sportivi e su avvenimenti non sportivi.

In base all'art. 10 del d.m. n. 278 del 1999, le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:

Si prevede che al fine:

- di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli di cui al d.P.R. n. 169 del 1998⁴;
- di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04 (su cui v. *infra*);
- nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'art. 38 del d.-l. n. 223 del 2006⁵;

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AamS) debba realizzare un'apposita procedura selettiva per l'affidamento delle concessioni di raccolta

- singola: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;
- plurima: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;
- multipla: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.

Le scommesse plurime, collegate all'ordine degli esiti pronosticabili, sono le seguenti:

- scommesse in ordine, quando il pronostico richiesto si riferisce all'ordine esatto degli esiti pronosticabili dell'evento;
- scommesse in ordine libero, quando il pronostico richiesto è espresso indicando gli esiti pronosticabili qualunque sia il loro ordine.

⁴ *Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

In base all'art. 1 del suddetto d.P.R., l'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari per l'esercizio delle scommesse.

⁵ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale* (c.d. decreto Bersani-Visco), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Con l'art. 38, co. 4, di tale decreto, è stato disposto il riordino della rete di vendita dei giochi a base ippica, stabilendo che – mediante provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – vengano stabilite nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, al fine di combattere la diffusione del gioco illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché di garantire la tutela del giocatore. In attuazione dell'art. 38, co. 4, è stato approvato il Decreto Direttoriale 18 gennaio 2008 recante *Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51).

dei giochi e delle scommesse relativi ad eventi ippici e sportivi in genere, in tempo utile per rispettare la data di revoca delle precedenti concessioni, fissata – in base all’art. 4-*bis* del d.-l. n. 59 del 2008⁶ - al 31 gennaio 2009.

L’articolo 4-*bis* del d.-l. n. 59 del 2008 è finalizzato all’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, resa nella causa C-260/04.

Con tale pronuncia, si è stabilita l’illiceità del rinnovo, fino al 2011, di trecentoventinove concessioni a favore dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), per la gestione di scommesse ippiche, dal momento che il prolungamento era stato deliberato senza il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, con conseguente difformità rispetto alla normativa comunitaria.

La censura della Corte del Lussemburgo ha riguardato circa un terzo dei mille centri di raccolta delle scommesse ippiche esistenti in Italia. Si tratta di quelli già esistenti nel 1999 e gestiti dall’UNIRE, che furono al tempo prorogati automaticamente, mentre, per gli altri due terzi dei centri, furono indette gare d’appalto.

Il collegio giudicante ha considerato fondata la contestazione della Commissione europea: la Repubblica italiana, avendo rinnovato le trecentoventinove concessioni senza previa gara d’appalto, ha violato il principio generale di trasparenza e l’obbligo di pubblicità derivanti dagli articoli 43 (*libertà di stabilimento*) e 49 (*libera prestazione di servizi*) del Trattato CE.

Pertanto, l’art. 4-*bis*, co. 1, rimette ad un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - da emanarsi entro il 31 agosto del 2008 previo parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - la determinazione delle modalità per l’attribuzione di diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica.

Il suddetto provvedimento non risulta emanato al momento della stesura del presente dossier.

Le modalità di tale attribuzione devono conformarsi ai seguenti criteri:

- localizzazione di punti di vendita nei Comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 59 del 2008, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e, comunque, a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
- localizzazione di duecentodieci punti di vendita nelle Province in cui non sono stati assegnati i diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all’articolo 38, comma 4, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 38, comma 4, lettera *f*), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

⁶ *Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008.

- aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a trentamila euro per ogni punto di vendita.

Il comma 1 specifica, altresì, che la fissazione delle modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica non deve recare pregiudizio alle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. *decreto Bersani-Visco*).

Si ricorda che il suddetto articolo 38, comma 4, ha disposto il riordino della precedente rete di vendita dei giochi a base ippica, stabilendo che - mediante provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - vengano stabilite nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, al fine di combattere la diffusione del gioco illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché di garantire la tutela del giocatore.

Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, il comma 2 dispone - dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2009 - la revoca delle concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999⁷, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

Il comma 3 abroga il co. 13 dell'art. 8 del d.-l. n. 147 del 2003⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003.

Pertanto, al fine di conformare al principio della procedura di evidenza pubblica l'affidamento di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, viene disposta la soppressione della previsione che - senza gara pubblica - affida transitoriamente in via esclusiva all'UNIRE la gestione dei predetti punti di vendita.

In base al **comma 2**, la procedura selettiva in questione ha ad oggetto la concessione - fino alla data del 30 giugno 2016 - del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica, contestualmente, di giochi su base ippica e sportiva.

Il numero massimo delle concessioni è fissato in 3.000 unità, con scadenza al 30 giugno 2016.

In ogni caso, le predette concessioni non si estendono ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

⁷ *Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.*

⁸ *Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.*

Da quest'ultima previsione deriva che i soggetti titolari della concessione dovranno avere come oggetto principale della propria attività la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

L'individuazione dettagliata dei giochi su base ippica e sportiva oggetto della procedura selettiva è contenuta nell'art. 1, co. 287, lett. a), della legge finanziaria per il 2005⁹ e nell'art. 38, co. 4, lett. a), del citato d.-l. n. 223 del 2006 (c.d. *decreto Bersani-Visco*).

L'art. 1, co. 287, lett. a), della legge finanziaria per il 2005, rimette ad appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto di alcuni criteri, tra cui l'inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498 (nuova scommessa ippica a totalizzatore da realizzarsi su proposta dell'UNIRE), nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

L'articolo 38, comma 4, del d.-l. n. 223 del 2006 ha disposto il riordino della preesistente rete di vendita dei giochi a base ippica, stabilendo che - mediante provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - vengano stabilite nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, al fine di combattere la diffusione del gioco illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché di garantire la tutela del giocatore.

In particolare, la lettera a) indica quale criterio dell'azione di riordino l'inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (legge finanziaria per il 2005), nonché di ogni ulteriore gioco pubblico.

Il comma 3 –modificato dalla Camera durante l'esame in Assemblea (em. 1-bis.101 Comm.; em. 1-bis-22 Cota e altri) - dispone l'apertura della procedura selettiva:

- alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi a base sportiva e ippica di cui ai sopra illustrati art. 1, co. 287, lett. a), della legge finanziaria per il 2005 e art. 38, co. 4, lett. a), del d.-l. n. 223 del 2006;
- nonché alle domande di soggetti che - alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – siano titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

⁹ Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*La previsione – quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva – di una scadenza della concessione successiva al 31 gennaio 2009 sembrerebbe finalizzata a precludere la partecipazione di quei soggetti titolari di concessioni la cui proroga è stata giudicata illegittima dalla Corte di giustizia CE e, di conseguenza, revocate a decorrere dal 31 gennaio 2009 (cfr. supra **comma 1**).*

E' presumibile che i titolari di concessioni con scadenza successiva al 31 gennaio 2009 siano in possesso di idonei requisiti di affidabilità, già accertati al momento di affidamento delle medesime concessioni.

I soggetti ammessi alla procedura selettiva e i componenti dei relativi organi societari non devono avere – a pena di esclusione dalla procedura – controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente **comma 3**.

*L'esclusione dall'accesso alla procedura selettiva in caso di controversia pendente con l'AamS viene limitata ai soggetti di cui al **comma 3, primo periodo**.*

Pertanto, tale impedimento non troverebbe applicazione nei riguardi di soggetti già titolari di concessioni con scadenza successiva al 31 gennaio 2009.

Come è noto, lo scrutinio di ragionevolezza, effettuato in sede di compatibilità costituzionale, richiede che una diversa disciplina delle situazioni si radichi in ragioni che, nel caso di specie, non appaiono espressamente individuate.

In ogni caso, sono esclusi dalla procedura selettiva i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

In base al **comma 4**, il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva, è resa disponibile sul sito *internet* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (www.aams.it).

Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

Il comma 5 – ulteriormente modificato dalla Camera durante l'esame in Assemblea (em. 1.bis.-100. Comm.; em. 1-bis.102. Comm.) - dispone l'aggiudicazione delle concessioni – fino a loro esaurimento – ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad 85.000 euro.

Si prevede una riduzione dell'importo da corrispondere pari al 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta, qualora le concessioni vengano aggiudicate a soggetti già titolari – in virtù di una precedente concessione diversa da quelle censurate dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 13 settembre

2007 (cfr. *supra* **comma 1**) – di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, andrebbe chiarito il rapporto con i principi della tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i concorrenti della prevista riduzione del 25 per cento dell'importo effettivo.

La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006.

Si prevede che – nel momento della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte di soggetti già titolari di precedenti concessioni con scadenza successiva al 31 gennaio 2009 e risultati aggiudicatari delle nuove procedure selettive - siano revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

Il **comma 6** reca l'abrogazione espressa delle seguenti disposizioni, superate dalla disciplina recata dall'**articolo in commento**:

- comma 1 dell'art. 4-*bis* del citato d.-l. n. 59 del 2008¹⁰;

Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), l'art. 4, co. 1, rimette ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - da emanarsi entro il 31 agosto del 2008 previo parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - la determinazione delle modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica.

Il comma 1 specifica, altresì, i criteri da seguire per l'attribuzione di tali diritti.

Il decreto ministeriale non è stato finora emanato.

- le lettere *f*) e *g*) del comma 287 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005);

L'art. 1, co. 287, della legge finanziaria per il 2005, rimette ad appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto di alcuni criteri, tra cui:

- la localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei

¹⁰ *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008.

comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati (lettera *f*);

- la localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva (lettera *g*)).

- le lettere *f*) e *g*) del comma 4 dell'art. 38 del d.-l. n. 223 del 2006.

Il comma 4 disciplina il riordino della rete di vendita dei giochi su base ippica.

La lettera *f*) indica come criterio per il riordino: la localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati.

La lettera *g*) indica quale criterio di riordino: la localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

Con un emendamento approvato dall'Aula della Camera dei deputati (em. 1-bis.103. Comm.), viene modificato l'art. 22, comma tredicesimo, della legge finanziaria per il 2003¹¹.

Quest'ultima disposizione prevede, attualmente, che l'effettuazione delle scommesse al totalizzatore¹² presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

Con la modifica in commento, la possibilità di effettuare scommesse all'interno degli ippodromi anche su corse tenute in altri campi viene estesa alle scommesse a quota fissa; inoltre, tale possibilità non viene più limitata ai giorni di svolgimento delle gare, sopprimendo così ogni vincolo temporale.

Il comma 7 – modificato dall'Assemblea della Camera (em. 1-bis.104. Comm.) - istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, un fondo alimentato dalle maggiori entrate derivanti

¹¹ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

¹² Sulle varie tipologie di scommesse, cfr. **nota 1**.

dall'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio e la raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva.

Si prevede che – con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – una parte delle risorse di tale fondo venga destinata:

- all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;
- oppure, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE.

La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato.

Si dispone – con decorrenza dal 1° gennaio 2009 – l'incremento del prelievo erariale unico (c.d. "preu") dal vigente 12 per cento al 12,70 per cento delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

Il prelievo erariale unico (c.d. "preu") era inizialmente disciplinato dall'art. 39, tredicesimo comma, del d.-l. n. 269 del 2003¹³, che prevedeva l'applicazione – agli apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito collegati in rete – di un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avesse rilasciato il nulla osta.

La legge finanziaria per il 2006¹⁴ ha fissato – con decorrenza dal 1° gennaio 2007 – al 12 per cento delle somme giocate il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito dotati di apposito attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica dei Monopoli.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del suddetto incremento rispetto alle entrate relative all'anno 2008 – rilevate annualmente dall'AamS – sono assegnate all'UNIRE, per essere interamente destinate all'incremento del montepremi.

Si dispone, inoltre, l'assegnazione all'UNIRE di un contributo, per il solo anno 2008, di 25 milioni di euro, al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali del medesimo ente.

¹³ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

¹⁴ Articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Per far fronte a tale onere, si prevede la corrispondente riduzione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali¹⁵.

Si stabilisce la destinazione all'incremento del montepremi delle eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei **commi da 1 a 3** e del **comma 5** (cfr. *supra*), rilevate annualmente dall'AamS.

Da ultimo, si rimette ad apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali l'approvazione del piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie di UNIRE.

Il suddetto decreto deve essere adottato entro il 15 gennaio di ogni anno, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Il comma 8, inserito dall'Aula della Camera (em. 1-bis.30.Ceccuzzi), introduce il divieto di scommettere sulle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.

A tal fine, viene modificato l'art. 1, co. 286, della legge finanziaria per il 2005¹⁶.

Quest'ultima disposizione rimette ad uno più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

In attuazione della suddetta previsione, è stato emanato il d.m. 1° marzo 2006, n. 111¹⁷.

Per effetto della modifica in commento, sono escluse dagli eventi non sportivi suscettibili di scommessa le manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.

Gli eventi su cui non sarà più possibile scommettere sono quelli organizzati dalle associazioni individuate dai regolamenti di attuazione dell'art. 1, co. 185, della legge finanziaria per il 2007.

¹⁵ L'art. 1, co. 50, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha istituito nello stato di previsione della spesa del Mef - al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari - un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

¹⁶ Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

¹⁷ *Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67).

A titolo esemplificativo, si segnala l'esclusione dalle scommesse delle corse dei cavalli tenute in occasione del "Palio di Siena".

L' art. 1, co. 185, della legge finanziaria per il 2007¹⁸, dispone l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES), a decorrere dal 1° gennaio 2007, a beneficio delle associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.

Il comma 186 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle associazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma in commento.

In attuazione di tale previsione, sono stati emanati i d.m. 8 novembre 2007, n. 228¹⁹ e 3 luglio 2008²⁰.

In particolare, l'elenco dei soggetti beneficiari dell'esenzione dall'IRES è contenuto in un allegato a quest'ultimo decreto.

¹⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁹ *Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2007, n. 288).

²⁰ *Individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni agevolative, di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2008, n. 166).

Articolo 1-ter

(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito)

1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

2. L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel

senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 1-ter è stato introdotto dalla Commissione finanze della Camera (em. Gov. 1.03) e ulteriormente modificato dall'Assemblea (em. 1-quater. 100 e 1-quater.101 della Commissione).

Il **comma 1** rimette ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - la disciplina relativa alla sperimentazione degli apparecchi elettronici per il gioco lecito collegati in rete.

Si tratta degli apparecchi – disciplinati dall’art. 110, co. 6, lett. *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773²¹ - facenti parte della rete telematica dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

Con il medesimo decreto ministeriale, sono dettate, altresì, le norme per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

La finalità di tale articolo viene indicata nella necessità di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito.

Il **comma 2** reca l’interpretazione autentica dell’art. 1, co. 350, della legge finanziaria per il 2006²² e successive modificazioni, in materia di concessione per la gestione telematica degli apparecchi da gioco.

Il sopra menzionato art. 1, co. 350, dispone – alla lettera *c*) – che l’AamS, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosca ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1. agli investimenti per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli apparecchi per il gioco lecito;
2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

Per effetto della precisazione apportata, l’importo dello 0,5 per cento va considerato come importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica, fissato contrattualmente allo 0,3 per cento delle somme giocate.

Il predetto importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai sopra illustrati numeri 1) e 2) della citata lettera *c*).

Il medesimo importo deve essere restituito ai concessionari alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti ed i livelli di servizio risultino effettivamente conseguiti.

Le modalità applicative sono rimesse ad appositi decreti dell’AamS e sono riprodotte in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni.

²¹ *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

²² Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le convezioni, comprensive degli atti integrativi, devono essere sottoscritte dai concessionari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ultimi dossier del Servizio Studi

55	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari
56	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 in materia di disciplina dell'attività venatoria
57	Dossier	Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
58	Dossier	Spunti informativi attinenti alla ricerca sul nucleare
59	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1078 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
60	Dossier	Libano
61	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1152 "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997"
62	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 125, 674, 756, 776, 1027, 1079 e 1093 in materia di prostituzione
63/I	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. I
63/II	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. II
64	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167 - "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali"
65	Documentazione di base	Pacchetto clima-energia. Stime dei costi.
66	Dossier	Commissione parlamentare per le questioni regionali. Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
67	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104 e 1122 in materia di disciplina dell'attività venatoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".